



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
Responsabile della trasparenza

Convenzione
tra l'Assemblea Regionale Siciliana
e la Fondazione Federico II
concernente l'utilizzo, la manutenzione degli spazi
e la fruizione turistica
del complesso monumentale Palazzo Reale
(sottoscritta in data 27 maggio 2014)

Testo approvato dal Consiglio di Presidenza
nella seduta n. 18 del 14 maggio 2014

Convenzione

tra

l'Assemblea Regionale Siciliana,

in persona del vicepresidente vicario, on. Antonio Venturino con sede in Palermo, Piazza Parlamento 1, codice fiscale 97001200829,

e

la "Fondazione Federico II",

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, on. Giovanni Ardizzone con sede in Palermo ed uffici in via Nicolò Garzilli, 36, codice fiscale 97133160826,

PREMESSO:

- che la Fondazione Federico II, istituita con legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, ha tra le sue finalità la gestione di *"... servizi di promozione, valorizzazione, fruizione, sponsorizzazione, servizi aggiuntivi ed innovativi comunque afferenti i beni culturali, monumentali ed archeologici siciliani ..."*;
- che l'articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dispone che *"I servizi aggiuntivi riguardanti la fruizione del complesso monumentale Palazzo dei Normanni sono gestiti in forma indiretta mediante la Fondazione Federico II..."*;
- che l'articolo 18 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, stabilisce che *"Gli introiti provenienti dalla pubblica fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo, spettanti all'Assemblea regionale siciliana ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono destinati al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e vengono direttamente versati alla Fondazione Federico II."*,

le parti stipulano e convengono quanto segue di cui le premesse costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 1 (Oggetto)

1. L'Assemblea regionale siciliana, di seguito denominata "Assemblea", concede alla Fondazione Federico II, di seguito denominata "Fondazione", il godimento dei seguenti spazi:

- a) per la sola fruizione turistica gli ambienti evidenziati nell'allegata piantina (allegato A);
- b) la Sala Duca di Montalto, inclusi gli ambienti adiacenti e la parte a essa sottostante e, nel momento in cui si renderanno fruibili, le Segrete per la realizzazione di mostre ed eventi;
- c) l'area in atto occupata dal *bookshop*, per la vendita di libri e altro compatibile con il ruolo del Palazzo;
- d) l'area destinata all'ingresso turistico, compresa tutta la rampa di accesso;
- e) i locali adiacenti all'ingresso adibiti a bagni pubblici;
- f) i Giardini reali per la loro fruizione turistica e la realizzazione di eventi artistici e culturali, secondo tempi e modalità da concordare con apposito separato protocollo;
- g) la Sala Gialla per la realizzazione di incontri comunque denominati, secondo tempi e modalità da concordare con apposito separato protocollo;



h) la Chiesa dei Santi Elena e Costantino per la parte relativa alla ex Cappella e ai servizi igienici, secondo tempi e modalità da concordare con apposito separato protocollo.

2. La Fondazione, negli spazi di cui al presente articolo, meglio specificati nell'allegata scheda tecnica (allegato B), garantisce, anche indirettamente, i seguenti servizi:

- a) accoglienza, informazione, assistenza dei visitatori;
- b) sorveglianza degli spazi, custodia delle opere e controllo delle modalità di visita;
- c) gestione del *bookshop*;
- d) visite guidate dedicate;
- e) servizio di pulizia degli spazi in concessione ad eccezione di Sala gialla;
- f) servizi di somministrazione di alimenti e bevande nei Giardini reali, ove non diversamente deliberato dall'Assemblea.

3. L'Assemblea si riserva la più ampia facoltà, previa comunicazione e senza onere di qualsiasi indennizzo, di sospendere le visite o di modificarne i percorsi in relazione alla destinazione, anche provvisoria, cui le sale o gli altri spazi del Palazzo dovessero essere destinati.

ARTICOLO 2 (Condizioni generali del servizio)

I servizi oggetto della presente convenzione sono gestiti dalla Fondazione a proprio rischio e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

La Fondazione dà immediata comunicazione alla Segreteria generale dell'Assemblea di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dei servizi.

La Fondazione è direttamente responsabile verso i terzi per conseguenze o pretese derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto della concessione e s'impegna a tenere sempre e comunque indenne l'Assemblea da ogni azione o pretesa legale relativamente a tali servizi.

La Fondazione stipula, per la durata della convenzione, apposita polizza assicurativa contro manomissioni, furti, incendio o danni a persone o a cose comprese le opere d'arte, i reperti e gli arredi negli spazi affidati.

L'Assemblea si riserva il diritto di controllare in qualunque momento l'integrità e la sicurezza degli spazi e dei loro arredi.

ARTICOLO 3 (Obblighi dell'Assemblea)

L'Assemblea assicura la manutenzione straordinaria degli spazi concessi alla Fondazione e garantisce il funzionamento dei dispositivi di sicurezza (impianti antintrusione, antifurto, antincendio, illuminazione).

ARTICOLO 4 (Obblighi e responsabilità della Fondazione)

La Fondazione rende riconoscibile il proprio personale a mezzo di apposito e visibile tesserino di riconoscimento e uniforme con il logo della Fondazione. Eventuale personale chiamato occasionalmente a prestare lavoro sarà riconoscibile da apposito tesserino.

La Fondazione presta i servizi oggetto di convenzione con le modalità di seguito descritte:

1. Apertura e chiusura

La Fondazione comunica i propri orari all'Assemblea.

Gli orari e le condizioni di gestione della visita alla Cappella Palatina sono regolati da apposito protocollo tra l'Assemblea, la Curia e la Fondazione.

2. Biglietteria

L'ingresso è gratuito per i deputati e dipendenti dell'Assemblea, per il personale dei gruppi parlamentari, i collaboratori del Presidente e dei componenti il Consiglio di Presidenza, per gli ospiti dell'Assemblea e per coloro che si recano alla Cappella Palatina per motivi di culto.

I biglietti contengono anche il logo dell'Assemblea.

3. Sorveglianza, custodia delle opere e controllo delle modalità di visita

Il servizio comprende:

- la sorveglianza degli spazi espositivi;
- la vigilanza sul corretto comportamento dei visitatori.

Il flusso dei visitatori è regolato, di concerto con la Segreteria generale dell'Assemblea, in maniera tale da garantire sia la fruibilità del percorso turistico sia il normale svolgimento dell'attività parlamentare.

Il personale della Fondazione deve tenere un comportamento corretto e agire in ogni circostanza con la massima diligenza, garantendo il rispetto del decoro legato al ruolo istituzionale del Palazzo.

La Segreteria generale dell'Assemblea segnala l'eventuale comportamento improprio dei dipendenti della Fondazione per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

4. Accoglienza visitatori, informazione, assistenza dei visitatori

Il personale della Fondazione risponde alle richieste dei visitatori, fornendo informazioni in merito:

- al Palazzo Reale ed alle sue caratteristiche architettoniche, storiche ed artistiche;
- alle opere esposte;
- alla storia del Parlamento siciliano, delle sue attuali funzioni e dei suoi poteri.

5. Visite guidate dedicate

Fermo restando l'ambito di competenza delle guide turistiche, la Fondazione può organizzare servizi di visite dedicate, anche in orari di chiusura al pubblico del Palazzo, previo accordo con la Segreteria generale dell'Assemblea.


6. Servizi di somministrazione di alimenti e bevande nei Giardini reali

La manutenzione e la cura dei Giardini sono definiti da apposito protocollo con l'Assemblea; sono a carico della Fondazione i costi delle forniture idriche e elettriche. Nei Giardini reali può essere autorizzata l'attivazione del servizio di caffetteria secondo le procedure di legge vigenti per l'affidamento esterno e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa e delle obbligazioni assunte dall'Assemblea.

ARTICOLO 5 (Durata della Convenzione)

La presente convenzione ha validità quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovata per volontà espressa delle parti.

18



ARTICOLO 6 (Condizioni economiche)

Alla Fondazione, oltre ai ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al Complesso monumentale e ai ricavi del *Bookshop*, spettano anche quelli relativi alla gestione dei servizi affidati ed in particolare:

- dell'attività di visite guidate dedicate;
- dell'attività di gestione di Sala Gialla e della Chiesa dei Santi Elena e Costantino;
- dell'attività di gestione dei Giardini Reali;
- dell'uso dei bagni pubblici.

ARTICOLO 7 (Marchi)

La Fondazione può esporre, oltre al proprio logo e a quello dell'Assemblea anche insegne, nomi, marchi e segni distintivi di eventuali *sponsor*. L'uso e l'esibizione - anche a fini pubblicitari - di insegne o marchi di qualsiasi genere e tipo, sono comunicati alla Segreteria generale dell'Assemblea e si intendono autorizzati, salvo diniego, senza necessità di motivazione, espresso entro cinque giorni lavorativi.

Lo sfruttamento delle immagini relative al Palazzo e quanto in esso contenuto è disciplinato con successivo atto.

ARTICOLO 8 (Cessazione)

In caso di cessazione della Convenzione la Fondazione dispone degli allestimenti, delle attrezzature e di tutti i supporti anche informatici utilizzati nella conduzione delle attività, senza alcun obbligo per l'Assemblea di riscattarli o corrispondere indennizzi, rimborsi, compensi a qualunque titolo.

ARTICOLO 9 (Segretezza)

La Fondazione ha l'obbligo di segretezza e non può divulgare o utilizzare a vantaggio di terzi le informazioni riguardanti i servizi, se non dietro esplicito consenso scritto dell'Assemblea.

ARTICOLO 10 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto è competente il Foro di Palermo.

ARTICOLO 11 (Norme regolatrici)

La Convenzione è regolata:

- dal presente atto;
- dalle norme vigenti in materia di conservazione, tutela ed uso degli edifici e dei siti di interesse storico-artistico ed architettonico;
- dalla normativa vigente in materia di commercio, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.



ARTICOLO 12 (*Privacy*)

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità d'informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è dalle stesse considerata quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione e, contestualmente, dichiarano di ben conoscere i reciproci diritti, come disciplinati dal Decreto Legislativo 196/03.

ARTICOLO 13 (*Disposizioni finali*)

Le clausole della presente Convenzione possono essere rinegoziate anche in pendenza della stessa.

Palermo, 24 maggio 2014

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Assemblea regionale siciliana

La Fondazione Federico II

